## Studenti a tempo parziale – Art. 4 lett. e) del Regolamento Tasse 2019/20

Lo studente che decide di optare per il “tempo parziale”, prevede di non poter dedicare la totalità del proprio tempo allo studio e può iscriversi dichiarando che acquisirà nel corso di due anni accademici un numero di CFU pari ad un ordinario anno accademico. Ciò significa che gli studenti che decidono di optare per questa forma di iscrizione **raddoppiano il tempo per conseguire i CFU/anno**.

In ogni caso lo studente non potrà superare il limite totale di 30 crediti nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre per ogni anno di part-time, compresi eventuali CFU relativi ad anni precedenti. Nel caso volesse farsi riconoscere crediti superiori ai 30 consentiti per anno, decade dalla condizione di part-time e passa nella condizione di studente a tempo pieno e dovrà obbligatoriamente saldare la differenza delle tasse universitarie.

Lo studente a tempo parziale pagherà per ogni anno accademico di iscrizione integralmente la Tassa Regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale, mentre il contributo omnicomprensivo verrà suddiviso al 50% nei due anni accademici.

Lo studente potrà trasformare il tipo di iscrizione da tempo parziale a tempo pieno (non viceversa) presentando domanda sino al 30 Aprile di ogni anno accademico con le modalità disciplinate dall’avviso relativo all’iscrizione come studente a tempo parziale. Tale scelta avrà effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

La divisione in anni delle discipline e le modalità di svolgimento delle lezioni per gli studenti a tempo parziale sono oggetto di valutazione da parte delle strutture didattiche competenti.

Lo studente a tempo parziale non ha diritto ad usufruire di nessuna altra agevolazione economica legata sia al merito che al reddito salvo la collocazione nella propria fascia contributiva derivante dall’attestazione ISEE inserita nel portale ESSE 3 per l’anno accademico di riferimento**.**